

<b>Comparto:</b> Sanita'	<b>Area:</b> Personale dei livelli	<b>Data:</b> 03/06/2002
<b>Tipo:</b> Verbale	<b>Descrizione:</b> Verbale della riunione per l' interpretazione autentica dell'art.44, comma 6, lett.C) CCNL 1994 - 1997 comparto sanità stipulato il 1° settembre 1995	

## PREMESSA

L'ipotesi di accordo siglato il 4 dicembre 2001 pur avendo completato l' iter per la sua stipulazione non può avere valore in quanto non siglata da tutte le originarie firmatarie del CCNL del 1 settembre 1995.

Il tentativo di pervenire ad un ulteriore accordo, anche su tavoli separati ma di identico contenuto a quello sopracitato, con la parte di delegazione mancante, non ha infatti raggiunto l'obiettivo per il mancato consenso di una delle OOSS che hanno integrato la delegazione.

La vicenda negoziale si è pertanto conclusa senza un accordo generale sottoscritto da tutta la delegazione originaria ma con due documenti, uno costituito dall'accordo parziale sottoscritto dai sindacati attualmente rappresentativi in data 22 maggio 2002 e l'altro con una proposta, sottoscritta in data 3 giugno 2002, da una parte delle OOSS e confederazioni sindacali che originariamente avevano sottoscritto il CCNL del 1995.

Si pubblica, quindi, il verbale di incontro definitivo attestante il mancato accordo.

### VERBALE DELLA RIUNIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 44, COMMA 6 LETT. C) CCNL 1994/1997 COMPARTO SANITÀ STIPULATO IL 1° SETTEMBRE 1995

In data 3 giugno 2002 , alle ore 15,30 , presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

**l'ARAN :**

Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente \_\_\_\_\_ Firmato \_\_\_\_\_

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

#### Organizzazioni sindacali

CGIL FP sanità	firmato
CISL FPS	firmato
UIL FPL	firmato
RSU: Snatoss, Adass, Fase,	firmato
Fapas, Sunas, Soi	
FIALS	firmato

#### Confederazioni sindacali

CGIL	firmato
CISL	firmato
UIL	firmato
USAE	firmato
CONFESAL	firmato
CONFEDIR	firmato
CIDA	firmato
USPPI	firmato
CISAL	firmato
UGL	firmato
RDB/CUB	firmato

Al termine della riunione viene redatto l'allegato verbale.

## VERBALE DI RIUNIONE

**PREMESSO** che il giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro - , in relazione al ricorso dei Sig.ri Dessì Tullio più altri contro l'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano (causa iscritta al R.G.L. 4577/01), nella seduta del 5 ottobre 2001, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 6 lett. C) del CCNL comparto Sanità 1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995, nella parte in cui riconosce al personale infermieristico l'indennità di L. 10.000 per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei servizi di malattie infettive;

**CONSIDERATO** che le organizzazioni e confederazioni rappresentative nel secondo biennio 2000 – 2001 del Comparto Sanità, hanno siglato una ipotesi di contratto il 4 dicembre 2001, stipulandolo poi definitivamente in data 22 maggio 2002;

**CHE**, nel frattempo, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato il 31 ottobre 2001 e pervenuto all'ARAN il 29 novembre 2001 (che ne ha preso atto con nota del 4 dicembre 2001 in coincidenza con la succitata ipotesi di accordo), è stato necessario integrare la delegazione che ha stipulato il contratto il 22 maggio 2002 con le confederazioni non più rappresentative nel comparto che avevano però sottoscritto il CCNL del 1 settembre 1995, in ottemperanza a quanto previsto nel parere del Consiglio di Stato dove si fa riferimento alla necessità che le interpretazioni autentiche vengano sottoscritte da tutti i sindacati originariamente firmatari;

**CHE** le confederazioni mancanti con le quali integrare la delegazione sono indicate nel frontespizio del presente verbale;

**CHE**, la suddetta partecipazione è stata garantita con le riunioni del 27 maggio e 3 giugno 2002 allo scopo di pervenire all'interpretazione autentica congiunta della succitata norma da parte di tutte le organizzazioni e confederazioni originariamente firmatarie del CCNL del 1995;

**CHE**, a tal fine, l'ARAN ha predisposto il testo dell'allegata proposta di interpretazione autentica che, previamente inviata a tutte le confederazioni sindacali mancanti, è stata oggetto di ampio dibattito nelle sedute citate;

**CHE** sono favorevoli alla sottoscrizione della proposta tutte le confederazioni presenti ad eccezione di RDB – CUB ;

**VISTO** che su tale proposta, non essendosi verificato l' unanime consenso delle organizzazioni e confederazioni sindacali firmatarie del CCNL del 1 settembre 1995 , ai sensi dell'art. 49 del dlgs. 165 del 2001, si deve prendere atto dell'impossibilità di pervenire al richiesto accordo;

**CONSIDERATO** che le parti favorevoli alla proposta intendono, comunque, sottoscriverla dando il mandato all'ARAN di trasmettere il presente verbale (di cui la proposta è parte integrante) al Giudice remittente unitamente al CCNL del 22 maggio 2002 che non può, pertanto, produrre i propri effetti essendo venuta a mancare la completa condivisione di tutti i sindacati partecipanti alla trattativa originariamente firmatari;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**, le parti, alle ore 17 considerano chiusa la riunione ed attestano la sussistenza del mancato accordo.

**PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 44 - COMMA 6 LETT. C) -  
DEL CCNL 1 SETTEMBRE 1995 DEL COMPARTO SANITA'**

**PREMESSO** che il giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro - , in

relazione al ricorso dei Sig.ri Dessì Tullio più altri contro l'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano (causa iscritta al R.G.L. 4577/01), nella seduta del 5 ottobre 2001, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 6 lett. C) del CCNL comparto Sanità 1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995, nella parte in cui riconosce al personale infermieristico l'indennità di L. 10.000 per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei servizi di malattie infettive;

**CONSIDERATO CHE** la richiesta del giudice è volta ad accertare:

a) se tale indennità vada riconosciuta al personale infermieristico per ogni giornata di servizio prestata in qualsiasi reparto o divisione specialistica di un presidio ospedaliero, purché a contatto con soggetti portatori di una malattia infettiva, dovendosi desumere la nozione di malattia infettiva dalla legislazione in materia;

b) se l'indennità in argomento compete al personale infermieristico soltanto per il servizio prestato all'interno di determinate e specifiche strutture in cui si articola il presidio ospedaliero, il termine "servizi" dovendosi intendere come sinonimo di "divisione specialistica" o "reparto" dell'ospedale;

- e se, qualora l'interpretazione corretta sia quella proposta sub b), la locuzione di "servizi di malattie infettive" faccia riferimento alle tabelle allegate al D.M. 10.03.1983, nel senso che il diritto all'indennità sorge per l'attività prestata, oltre che nei "servizi di malattie infettive" propriamente detti, altresi e soltanto in quelli in cui vengono trattate le discipline dal DM considerate "equipollenti" od "affini" alle malattie infettive;

**TENUTO CONTO CHE** la norma ha origine nell'indennità ex art. 49, commi 5 e 6 del DPR 28.11.1990, n. 384 spettante al personale infermieristico operante nel servizio di malattie infettive;

**CONSIDERATO CHE** la dizione "malattie infettive" deve essere intesa nel senso tecnico della disciplina clinica di malattie infettive prevista dal D.M. 10.03.1983 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle equipollenti, tra le quali non è ricompresa la disciplina di pneumologia;

**TENUTO CONTO CHE** il CCNL del 1.9.1995, ancorché abbia operato la ristrutturazione di tutte le indennità del personale del comparto Sanità, all'art. 44 (indennità per particolari condizioni di lavoro) non ha innovato la materia, riproducendo sostanzialmente sul punto la dizione dell'art. 49 del DPR 384/1990;

**CONSIDERATO CHE** la definizione di "malattie infettive" e l'individuazione delle equipollenze è di competenza del Ministero della Salute (allora Ministero della Sanità) e non delle parti negoziali;

**CHE** l'indennità non è stata correlata al numero degli infermieri operanti in tutti i servizi e, quindi, sottoposti al rischio generico di poter contrarre il contagio di una "malattia infettiva", ove fosse scoperto - nel corso del ricovero - che il paziente ne sia affetto, ma solo al numero degli operatori sottoposti al rischio reale esistente nei servizi di malattie infettive", in quanto specialità medica individuata dal DM 10.03.1983 Tale DM è stato sostituito con il DM 30 gennaio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 37 del 14 febbraio 1998, serie generale, anch'esso successivamente modificato ed integrato con DM del 22 gennaio 1999, pubblicato sulla GU 9 febbraio 1999, n. 32, serie generale citato, ove sono ricoverati pazienti la cui malattia è già stata diagnosticata;

**CHE**, peraltro, lo stesso art. 44 al comma 9 prevede che nella contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43 comma 2, punto 2 (dello stesso CCNL del 1 settembre, destinato a compensare le particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) "nei servizi indicati nel comma 6" (tra cui sono ricompresi quelli di malattie infettive nel senso sopra indicato) "possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento".

**CONSIDERATO CHE, pertanto, la volontà delle parti è stata quella di continuare a mantenere il beneficio economico limitatamente al personale infermieristico operante presso i detti servizi, a ristoro delle particolari condizioni di pericolo, disagio o danno in cui si svolge l' attività lavorativa;**

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal Giudice del Lavoro nel testo che segue:**

**Art. 1**

**1. L'indennità di L. 10.000 per ogni giornata di effettivo servizio, di cui all'art. 44, comma 6 lett. C), del CCNL 1.09.1995, spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 10.03.1983 Vedi nota n. 1.e successive modificazioni ed integrazioni.**

**2. E' confermato quanto previsto dallo stesso art. 44 al comma 9 .**

**Sottoscrivono la proposta:**

**I'ARAN :**

**Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente \_\_\_\_\_ Firmato\_\_\_\_\_**

**e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:**

**Organizzazioni sindacali**

CGIL FP sanità	firmato
CISL FPS	firmato
UIL FPL	firmato
RSU: Snatoss, Adass, Fase,	firmato
Fapas, Sunas, Soi	
FIALS	firmato

**Confederazioni sindacali**

CGIL	firmato
CISL	firmato
UIL	firmato
USAE	firmato
CONFSAI	firmato
CONFEDIR	firmato
CIDA	firmato
USPPI	firmato
CISAL	firmato
UGL	firmato
<b>RDB/CUB</b>	<b>non firmato</b>